

COMUNE DI LIGNANA

Piazza G. Mazzini n. 1 – 13034 Lignana

Deliberazione N° 3**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di 1° convocazione

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA DA 816 E SEGUENTI, DELLA L. 27.12.2019, N. 160.
---------	--

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 17,00, dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con atto del Sindaco in data 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per le riunioni in video conferenza del Consiglio e della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020”, attraverso l'utilizzo di un canale digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Partecipa alla videoconferenza il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Mollia, risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CHIOCCETTI Emilio Sindaco	X	
CALVO Carmela Vicesindaco	X	
PEDATA Antimo Assessore	X	
FRANCESE Riccardo	X	
GARELLA Federico		X
DATTRINO Piermario	X	
RONCAROLO Simone	X	
VILLANI Gabriele	X	
DEGRANDI Luca	X	
CAPONE Giuseppe		X
VARSALONA Gaspare	X	

TOTALI	<u>9</u>	<u>2</u>
--------	----------	----------

Assiste il Segretario dell'Ente, Dott.ssa **Antonella MOLLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Emilio Chiocchetti**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LIGNANA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL GIORNO: 29/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA DA 816 E SEGUENTI, DELLA L. 27.12.2019, N. 160.

IL PROPONENTE
Il Sindaco
Emilio CHIOCCHETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE

Lignana, 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gian Luca SOCCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESO DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime per quanto di competenza
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Lignana, 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gian Luca SOCCO

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE le disposizioni della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, prevedono, in materia di Canone unico patrimoniale, che nel regolamento devono essere indicati

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO che le medesime disposizioni, in materia di canone mercatale, dispongono:

- a) che il canone venga stabilito sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico patrimoniale
- b) la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%
- c) in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica
- d) definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 30/06/1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27/02/1996;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 28/10/1994;
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 07/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 07/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTE Le seguenti disposizioni contenute:

- nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*.

FATTO PRESENTE che, in merito a quanto precede, è stato predisposto apposito regolamento che si allega alla presente con la denominazione di Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi suoi allegati di cui alle lettere A), B), C) che ne costituiscono anch'essi parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l’articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Atteso, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributario e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il Regolamento per l’istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816 e seguenti, composto di n. 87 articoli e comprensivo degli allegati A), B), C) riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1)
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l’applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 30/06/1994 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27/02/1996;
 - Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 28/10/1994;

- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 07/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 07/03/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di stabilire che le disposizioni Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000

Udita la proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi: Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (Degrandi Luca e Varsalona Gaspare) – Contrari n. 0, su n. 9 presenti.

DELIBERA

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Emilio CHIOCCETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella MOLLIA

Reg. Pub. n° _____

Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune in data odierna.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella MOLLIA

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000) essendo stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno _____

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella MOLLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lignana, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella MOLLIA